

Codice A1906A

D.D. 1 settembre 2021, n. 322

l.r. 23/2016 - subingresso nell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO) da parte della Società CAVE DRUENTO S.r.l. che subentra alle Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c. POS. M1883T.



ATTO DD 322/A1906A/2021

DEL 01/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 – subingresso nell’autorizzazione alla coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO) da parte della Società CAVE DRUENTO S.r.l. che subentra alle Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c. POS. M1883T

Considerato che:

il sig. Bernardino Carlo Torassa in qualità di legale rappresentante della Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018, in data 02 agosto 2021, con nota prot. n. 8899, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi della l.r. 23/2016, istanza di subingresso nell’autorizzazione in capo alle Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO);

la richiesta di cui all’art. 20 della l.r. 23/2016 prevede il subingresso alle stesse condizioni dettate nell’atto autorizzativo vigente in capo alle Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c per la coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO);

l'esercizio dell'attività estrattiva in aree protette a gestione regionale, in aree contigue o in zone naturali di salvaguardia è normato dalle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000;

il sito è ricompreso nella “Zona naturale di salvaguardia della Dora Riparia” istituita con la legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità;

il sito è ricompreso nel “Tenimento di Sant’Antonio di Ranverso” ed è sottoposto a vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 a seguito della DGR 37-227 del 4 agosto 2014 con la quale il suddetto è stato dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art 136 comma 1 lettera c) del D.lgs 42/2004.

Visti:

l'atto autorizzativo n. 7/2010 del Comune di Caselette, con il quale è stata rilasciata alle Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c, l'autorizzazione all'attività estrattiva ed alla contestuale realizzazione degli interventi di recupero ambientale, fino al 18 febbraio 2020;

l'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 dell' 8 ottobre 2020 rilasciata dal Comune di Caselette ai sensi del d.lgs 42/2004 con scadenza in data 7 ottobre 2025;

la determina dirigenziale del Settore Polizia mineraria cave e miniere, n. 320 del 14/10/2020 con la quale è stata autorizzata alle Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c, la proroga dell'autorizzazione sino al 18 febbraio 2025 per il completamento dei lavori di coltivazione del giacimento di sabbia e ghiaia della cava sita in loc. Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO).

Valutato che:

a seguito di sopralluogo al sito estrattivo espletato in data 13 maggio 2021 è emerso che non sono ancora incominciati i lavori di coltivazione, e lo stato dei luoghi è conforme a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di subingresso oggetto della presente determinazione;

Considerato che:

le Società ALLARA S.p.A. e SACCONA S.n.c. sono titolari dell'autorizzazione alla coltivazione della cava rilasciata dal Settore polizia mineraria cave e miniere, con determinazione dirigenziale n. 320 del 14/10/2020;

l'istanza di subingresso è funzionale al completamento dei lavori già previsti dal progetto autorizzato;

da quanto sopra esposto, l'approvazione dell'istanza di subingresso nella coltivazione della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette, richiesta per i lavori già previsti dal progetto autorizzato, avviene a seguito della:

- valutazione positiva dei criteri previsti all'art. 20 comma 2 della l.r. 23/2016;
- accertamento della conformità dei luoghi a quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di subingresso;
- verifica che il progetto dei lavori ancora da eseguire è invariato rispetto a quello già approvato.

Considerato inoltre che il progetto stesso:

- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- prevede i medesimi tempi e le stesse condizioni dettate nel vigente atto autorizzativo.

Si è quindi ritenuto di accogliere l'istanza di subingresso nell'autorizzazione, ai sensi della l.r. 23/2016, per i lavori di coltivazione e di recupero ambientale, per la cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette, con le seguenti specifiche condizioni:

- è concesso alla società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018, il subingresso nell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 18 febbraio 2025, per i lavori di coltivazione e recupero ambientale, della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO) , sui mappali identificati al N.C.T. Foglio n. 13, particelle n. 321, 322;
- la garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018.

Considerando che la Società CAVE DRUENTO S.r.l. possiede la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente; in base al punto 3.1. della Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699 è prevista una riduzione dell'importo totale pari al 10% pertanto la fideiussione da presentare deve essere pari € 1.489.500 (unmilionequattrocentoottantanovenilacinquecento);

- la fideiussione di cui al punto precedente è suddivisa per lotti e gli importi per i rispettivi lotti corrispondono a:
- LOTTO A = € 417.000 (quattrocentodiciasettemila);
- LOTTO B = € 551.000 (cinquecentocinquantunmila);
- LOTTO C = € 521.500 (cinquecentoventunmilacinquecento).

Le fideiussioni devono essere presentate all'Amministrazione che autorizza l'intervento, inizialmente per il primo lotto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza; successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione della fideiussione relativa al lotto interessato, da parte della Società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23, nonché la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 2 della l.r. 23/2016;

- fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo del Settore Polizia mineraria cave e miniere, n. 320 del 14/10/2020;
- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 dell' 8 ottobre 2020 rilasciata dal Comune di Caselette ai sensi del d.lgs 42/2004;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso:

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001;
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- visto il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164".;
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

determina

per quanto espresso in premessa:

di concedere alla Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018, il subingresso nell'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, fino al 18 febbraio 2025, per i lavori di coltivazione e recupero ambientale, della cava in località Cascina Grangetta del Comune di Caselette (TO), sui mappali identificati al N.C.T. Foglio n. 13, particelle n. 321, 322;

di stabilire che la garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, deve essere intestata alla Società CAVE DRUENTO S.r.l., con sede legale in Corso Luigi Einaudi n. 20, 10129 Torino (TO), P.IVA 01394100018. Considerando che la Società CAVE DRUENTO S.r.l. possiede la certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, relativa all'impresa esercente; in base al punto 3.1. della Deliberazione della Giunta Regionale 5 aprile 2019, n. 17-8699 è prevista una riduzione dell'importo totale pari al 10% pertanto la fideiussione da presentare deve essere pari € 1.489.500 (unmilionequattrocentottantanovemilacinquecento); la fideiussione di cui al punto precedente è suddivisa per lotti e gli importi per i rispettivi lotti corrispondono a:

- LOTTO A = € 417.000 (quattrocentodiciasettemila);

- LOTTO B = € 551.000 (cinquecentocinquantunmia);
- LOTTO C = € 521.500 (cinquecentoventunmilacinquecerto).

Le fideiussioni devono essere presentate all'Amministrazione che autorizza l'intervento, inizialmente per il primo lotto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza; successivamente almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori sul lotto successivo. La mancata presentazione della fideiussione relativa al lotto interessato, da parte della Società esercente la cava, comporta la decadenza dell'autorizzazione secondo la procedura prevista dall'art. 23, nonché la sanzione amministrativa di cui all'art. 37 comma 2 della l.r. 23/2016;

devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'autorizzazione paesaggistica n. 18/2020 dell'8 ottobre 2020 rilasciata dal Comune di Caselette ai sensi del d.lgs 42/2004;

fatte salve le prescrizioni dettate nel presente provvedimento, restano valide tutte le prescrizioni dettate nel precedente atto autorizzativo del Settore Polizia mineraria cave e miniere, n. 320 del 14/10/2020;

l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Caselette per quanto di competenza;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini